Diritto, Immigrazione e Cittadinanza
Fascicolo n. 3/2025

«LA PATRIA DEI PADRI È LA PATRIA DEI FIGLI»

LE CONSEGUENZE DELLA RIFORMA DELLA CITTADINANZA SUI MINORI NATI ALL'ESTERO E RESIDENTI IN ITALIA

di Giulia Perin

Abstract: *Il decreto-legge n. 36/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 74 del 2025, ha riformato la disciplina della cittadinanza italiana. Sinora l'attenzione degli interpreti si è concentrata sulle disposizioni che hanno circoscritto il principio della trasmissibilità della cittadinanza alla nascita senza limiti di generazioni. Il contributo si concentra su un diverso tema: le conseguenze della riforma per i minori nati all'estero e residenti in Italia. Prima dell'intervento del legislatore, la principale modalità con cui tali minori acquistavano la cittadinanza italiana era quella prevista dall'art. 14 legge n. 91/1992, che disciplina il cd. co-acquisto della cittadinanza da parte del minore insieme al genitore che si naturalizza. In seguito alla riforma, il numero di minori che riusciranno ad integrare i requisiti previsti da tale fattispecie si è notevolmente ridotto. Le possibili interpretazioni della nuova normativa e le criticità che emergono sul piano costituzionale sono oggetto di approfondimento.*

Abstract: Decree-Law No. 36 of 2025, *converted with amendments by* Law No. 74 of 2025, *has reformed the Italian Citizenship Act.* So far, *scholarly attention has focused on the provisions that have restricted the principle of citizenship transmission at birth* without generational limits*. This contribution focuses on a different issue: the consequences of the reform for minors born abroad and residing in Italy.* Before the legislative intervention, *the main mechanism through which such minors could acquire Italian citizenship during childhood was provided by* Article 14 of Law No. 91 of 1992, *which governs the so-called co-acquisition of citizenship by a minor upon the naturalization of a parent. Following the reform, the number of minors able to meet the requirements set forth by this provision has significantly decreased. The possible interpretations of the new legislation and the constitutional issues it raises are critically examined.*

© 2017-2025 Diritto, Immigrazione e Cittadinanza. Tutti i diritti riservati.
ISSN 1972-4799

«LA PATRIA DEI PADRI È LA PATRIA DEI FIGLI» LE CONSEGUENZE DELLA RIFORMA DELLA CITTADINANZA SUI MINORI NATI ALL'ESTERO E RESIDENTI IN ITALIA*

di Giulia Perin**

SOMMARIO: 1. Lo *jus sanguinis* sul banco degli imputati. – 2. La fattispecie oggetto di indagine: il c.d. «co-acquisto» della cittadinanza italiana da parte del minore convivente con il genitore che acquista la cittadinanza. I numeri. – 3. Il contenuto dell'art. 14 legge n. 91/1992. Cosa ha significato fino ad oggi tale disposizione per i minori stranieri residenti in Italia. – 4. Il «co-acquisto» della cittadinanza da parte del minore: un istituto di antiche origini e di larghissima diffusione negli ordinamenti contemporanei. – 5. Il contenuto dell'art. 14 l. n. 91/1992 dopo la riforma. – 6. La questione centrale: il rinvio operato dall'art. 3-*bis* l. n. 91/1992 all'art. 14. – 7. Il tentativo del Ministero dell'interno di evitare la sostanziale abrogazione tacita dell'art. 14 per i minori nati all'estero e residenti in Italia. – 8. È possibile dare della disposizione un'interpretazione alternativa? Una proposta e tre argomenti a sostegno. – 9. I profili di illegittimità costituzionale della disposizione in assenza di un'interpretazione adeguatrice: breve rassegna. – 10. Digressione su una fattispecie contigua: il minore che nasce all'estero prima che siano decorsi due anni dalla naturalizzazione del genitore. Le conseguenze della riforma. – 11. Rilievi conclusivi.

1. Lo *jus sanguinis* sul banco degli imputati

A partire dalla fine del 2024, il dibattito tra i giuristi italiani in materia di cittadinanza ha raggiunto un'intensità inedita.

L'occasione lo giustificava pienamente.

Alcune ordinanze di rimessione[1] e, successivamente, gli interventi del Governo e del Parlamento[2] hanno, infatti, messo in discussione la conformità della disciplina italiana sulla cittadinanza al principio che impone al legislatore di attribuire lo *status civitatis* a chi abbia un «legame effettivo» con il nostro Paese[3].

---

* Lo scritto è dedicato alla memoria della prof.ssa Roberta Clerici, straordinaria Maestra di diritto e di cittadinanza.

** Avvocato del Foro di Roma.

1. Vedi le ordinanze di rimessione del Tribunale di Bologna del 26 novembre 2024 (n. 247 reg. ord. 2024), del Tribunale di Roma del 21 marzo 2025 (n. 65 reg. ord. 2025), del Tribunale di Milano del 3 marzo 2025 (n. 66 reg. ord. 2025) e del Tribunale di Firenze del 7 marzo 2025 (n. 86 reg. ord. 2025), riunite e decise con la sentenza della Corte costituzionale n. 142 del 31 luglio 2025, di cui si darà conto in seguito. Per un commento a tali ordinanze e, in particolare, all'ordinanza di rimessione del Tribunale di Bologna, cfr. F. Corvaja, *Quando i nodi vengono al pettine: il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti tra vincoli di diritto internazionale, condizionamenti europei e ordinamento costituzionale*, in *Eurojus*, 1/2025, pp. 389-422 e *Nota a Tribunale di Bologna, sez. immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, ordinanza 26 novembre 2024*, a cura della Redazione, in *Questione Giustizia*. Per un primo commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 142 del 31 luglio 2025, si rinvia U.L.C.G. Scotti, *La Corte costituzionale si pronuncia sulla cittadinanza. Osservazioni a prima lettura della sentenza n. 142 del 2025*, in «Giustizia Insieme», 11 settembre 2025.

2. Nella Relazione illustrativa al disegno di conversione del decreto-legge n. 36/2025 (d'ora in avanti, anche semplicemente, «la Relazione illustrativa»), la retroattività degli effetti della riforma viene giustificata con la considerazione che nei cittadini che venivano considerati non avere mai acquistato la cittadinanza mancasse il requisito dell'effettività: si contestava in questo modo, privandone retroattivamente dei suoi effetti, la legittimità della scelta fino ad allora compiuta dal legislatore.

3. Principio da ricondursi, secondo alcuni, al diritto internazionale o europeo, secondo altri, al diritto costituzionale, secondo altri ancora ad entrambi.

Formulato in questi termini – ossia in quelli della doverosità/necessità e non della mera opportunità – il quesito sfidava un principio fino a quel momento sostanzialmente indiscusso in materia: quello dell'amplissima libertà del legislatore nel determinare chi debba far parte del *demos*.

Come condivisibilmente osservato dalla Corte costituzionale nel pronunciarsi sulle questioni di legittimità sottoposte alla sua attenzione, si trattava di un quesito che, almeno in questi termini, non era mai stato sollevato nel nostro Paese[4].

Se dalla formulazione del quesito passiamo al suo oggetto, va osservato che il tema che è finito sotto la lente di ingrandimento non è stato quello – pure da tempo dibattuto e oggetto di numerosi tentativi di riforma – dell'acquisto della cittadinanza da parte dei cittadini stranieri e dei loro figli.

Anche questo tema avrebbe potuto presentarsi come un problema di violazione del principio di «giusta configurazione» del popolo.

In tal senso, sarebbe stato possibile osservare che, con riferimento alla naturalizzazione degli stranieri e, ancora di più, con riferimento all'acquisto della cittadinanza da parte dei minori stranieri, la legge n. 91 del 5 febbraio 1992 non solo risulta meno generosa della maggior parte delle normative in vigore negli altri Paesi europei, ma è più restrittiva anche delle leggi previgenti succedutesi dalla costituzione del Regno d'Italia in poi[5].

Non è stata, però, questa la problematica oggetto di scrutinio.

Sul banco degli imputati è, invece, finito lo *jus sanguinis*[6].

---

4. La necessità di un legame effettivo per acquistare la cittadinanza si è recentemente posta anche a livello di ordinamento dell'Unione europea. Nella sentenza *Commissione c. Malta* del 29 aprile 2025 (C-181/23), la Corte di giustizia dell'Unione europea è stata chiamata a pronunciarsi sulla libertà di uno Stato membro di includere tra i propri cittadini coloro che investissero una somma rilevante per ottenere la cittadinanza, giungendo alla conclusione che programmi di naturalizzazione quali quello introdotto e attuato a Malta che si traducono in una commercializzazione della cittadinanza di uno Stato membro e, pertanto, della cittadinanza europea configurano una violazione degli obblighi discendenti dall'art. 20 TFUE e dall'art. 4, paragrafo 3, TUE. L'attenzione dei giudici di Lussemburgo non si è però concentrata sulla questione del vincolo effettivo, quanto su quella del disvalore della commercializzazione della cittadinanza all'esito di una procedura avente la natura di transazione economica. Osserva la Corte, infatti, che «uno Stato membro viola in modo manifesto la necessità di tale particolare rapporto di solidarietà e di lealtà, caratterizzato dalla reciprocità dei diritti e degli obblighi tra lo Stato membro e i suoi cittadini, e fa in tal modo venir meno la fiducia reciproca sulla quale si fonda la cittadinanza dell'Unione, in violazione dell'articolo 20 TFUE e del principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, TFUE, allorché introduce e attua un programma di naturalizzazione che si basa su una procedura avente natura di transazione tra lo Stato membro stesso e coloro che presentano una domanda a titolo di tale programma, in base alla quale la cittadinanza di detto Stato membro e, quindi, lo *status* di cittadino dell'Unione, è in sostanza riconosciuta in cambio di pagamenti o di investimenti predeterminati». Tra i primi commenti, cfr. C. Delli Carri, *La 'mercificazione' della cittadinanza è contraria al diritto dell'Unione europea. Note a margine della sentenza C-181/23 della Corte di Giustizia*, Unione europea e Diritti, 2025, 11, K. Grimonprez, *EU Citizenship based on Common Values: Implications of Commission v Malta (C-181/23) for the European Dimension in Citizenship Education*, European Law Review, 2025, Vol. 50, Issue 4, D.V. Kochenov, *EU Citizenship's New Essentialism: The Solidification of the Illiberal Union*, Verfassungsblog, 5 maggio 2025.

5. In particolare, ad essere oggetto di frequente censura è la severità della nostra normativa nei confronti degli stranieri residenti sul territorio nazionale, per i quali l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione è subordinato a termini minimi di residenza particolarmente lunghi, alla dimostrazione di stringenti indicatori di integrazione e a tempi di definizione del procedimento che, in qualunque altro settore dell'azione amministrativa, sarebbero considerati ingiustificatamente gravosi. Sulla questione, anche per riferimenti di diritto comparato e storico, si rinvia alle riflessioni di P. Bonetti, *Il referendum popolare abrogativo in materia di cittadinanza: ammissibilità e significato costituzionali,* in Osservatorio costituzionale n. 3/2025. Si vedano anche le considerazioni critiche di C. Cudia, *Acquisto della cittadinanza per naturalizzazione e questioni di giurisdizione: alla ricerca della legalità sopita*, in questa *Rivista*, n. 2.2022.

6. Parte della dottrina ha messo in discussione non solo l'estensione, ma la stessa ragion d'essere del mantenimento dello *jus sanguinis* come criterio di attribuzione della cittadinanza. Il dibattito è ben rappresentato nella raccolta *Bloodlines*

Per essere più precisi, a dover rispondere a gravi accuse è stata la declinazione di tale principio senza limiti generazionali posta alla base del nostro ordinamento[7].

In base all'interpretazione consolidata dell'art. 1 della legge n. 91 del 1992, l'espressione «*è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini*» doveva intendersi nel senso di attribuire la cittadinanza italiana a chiunque potesse dimostrare di avere un cittadino italiano tra i propri ascendenti, anche se tale ascendente avesse lasciato l'Italia da decenni, con l'unico vincolo temporale che l'avo emigrato dall'Italia fosse ancora vivo al 17 marzo 1861 o alla data successiva nella quale il suo luogo di origine fosse passato sotto sovranità italiana[8].

Tale generosità del nostro ordinamento – che aveva oggettivamente determinato negli ultimi decenni una crescita esponenziale del numero dei cittadini rientranti nella categoria degli «italo-discendenti» – è stata, ad un certo punto, percepita da molte delle Amministrazioni coinvolte e anche da una parte della giurisprudenza interessata dai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza a favore di tali persone, come ingiustificata e irrazionale per la sua idoneità a investire della cittadinanza italiana persone prive di legami effettivi con la comunità nazionale.

Si è, dunque, ritenuto che fosse giunto il momento di plasmare il *demos* in una forma più corretta, al fine di «*scongiurare una continua ed incontrollata espansione della platea dei potenziali cittadini e il continuo riconoscimento di cittadini nati e residenti all'estero, che non presentano vincoli effettivi con la Repubblica e che, anche per il possesso di una o più altre cittadinanze, hanno legami di cultura, identità e fedeltà ben più profondi e radicati con altri Stati*»[9].

Semplificando al massimo una storia che meriterebbe ben altro approfondimento, può dirsi che di questo problema si è fatto carico il Governo, adottando il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, poi convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74.

Quanto alle soluzioni adottate, al fine di assicurare il raggiungimento di tale scopo, si è agito in due direzioni.

In primo luogo, si è previsto per la prima volta che, in caso di nascita all'estero, la semplice prova della discendenza senza interruzioni da un avo cittadino non sia più sufficiente.

Per poter essere considerati italiani, è altresì necessario integrare ulteriori condizioni provando, in via alternativa, o l'esclusività della cittadinanza italiana del genitore o del nonno ovvero una residenza almeno biennale del genitore anteriormente alla nascita del figlio.

---

and Belonging: Time to Abandon Ius Sanguinis? a cura di C. Dumbrava e R. Bauböck, *EUDO Citizenship Observatory*, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, Working Paper RSCAS 2015/80.

7. V. Marotta, nel suo *Ius sanguinis. La storia e le sue mistificazioni*, Napoli, 2023, p. IX, ricorda come anche nel diritto romano, «*la cittadinanza degli ascendenti si prolunga[va] indefinitamente nella cittadinanza dei discendenti*», sia pure «*limitatamente alla linea maschile*». In sede di analisi comparata, M. Savino, in *Quale cittadinanza per l'Italia*, in *Oltre lo ius soli*: *la cittadinanza italiana in prospettiva comparata,* a cura di M. Savino, Napoli, 2014, 25, osserva che la trasmissione *iure sanguinis* a favore dei nati all'estero è ammessa di regola per una sola generazione. Di «*stravaganza del modo italiano di regolare sia l'accesso alla condizione di cittadino, sia e soprattutto la permanenza in quella condizione*» ragiona anche G. Zincone, *Premessa*, in Familismo legale. Come (non) diventare italiani, a cura di G. Zincone, Roma - Bari, 2006, p. V ss.

8. Già nel 2014, D. Kochenov, nel saggio *Citizenship for Real: Its Hypocrisy, Its Randomness, Its Price*, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, EUDO Citizenship Observatory, Working Paper RSCAS 2014/01, condivisibilmente osservava come la possibilità di ottenere la cittadinanza europea in virtù di avi lontani prevista dalla legislazione italiana confermasse l'intrinseca arbitrarietà dei criteri di attribuzione della cittadinanza, intrinseca arbitrarietà che caratterizzerebbe tale istituto in tutti gli Stati.

9. Relazione illustrativa, p. 1.

Quanto a quest'ultima opzione, la disposizione precisa che i due anni di residenza devono essere maturati «*dopo l'acquisto della cittadinanza italiana*» da parte del genitore[10]. È questo, ridotto al massimo della semplificazione, il contenuto del nuovo art. 3-*bis* della legge sulla cittadinanza, come uscito dal dibattito parlamentare: se ne è voluto anticipare il contenuto perché – come si vedrà in seguito – si tratta del perno attorno a cui ruota l'intera riforma.

In secondo luogo, il legislatore ha ritenuto di assoggettare a tali nuove condizioni non solo i nati dopo l'entrata in vigore della riforma, ma anche coloro che, nati all'estero sotto il vigore delle leggi precedenti, non avessero ancora fatto richiesta, in via amministrativa o in via giudiziaria, dell'accertamento del loro *status civitatis*.

Tale scelta è stata giustificata sulla base del principio di necessità: una legge valida solo per il futuro non avrebbe risolto il problema di ridurre la platea dei destinatari dei riconoscimenti, dal momento che il numero dei possessori «dormienti» della cittadinanza italiana già in vita nel momento dell'entrata in vigore della riforma, pur essendo difficilmente quantificabile, avrebbe potuto, secondo alcune stime, superare lo stesso numero dei cittadini presenti nel territorio italiano.

Come è stato da più parti condivisibilmente osservato[11], quest'opzione per la retroattività[12] configura, per i nati prima dell'entrata in vigore della riforma, una fattispecie di revoca della cittadinanza, da un lato, inedita nel nostro ordinamento, dall'altro, in evidente tensione con i principi costituzionali e potenzialmente confliggente anche con i principi dell'Unione europea.

Non è, tuttavia, di questa rilevantissima questione giuridica – su cui a breve avrà modo di esprimersi la Corte costituzionale[13] – che intende occuparsi il presente contributo.

---

10. Art. 3-*bis*, «[…] è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: […] d) *un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio* […]».

11. Particolarmente convincenti i rilievi critici svolti in sede di audizione al Senato dal prof. Enrico Grosso *Audizione presso la Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica sul disegno di legge n. 1432 (d.l. 36/2025 – disposizioni urgenti in materia di cittadinanza) e sui disegni di legge nn. 98 e conn. (disposizioni in materia di riacquisto della cittadinanza italiana)*, 9 aprile 2025. Per un esame dei possibili profili di illegittimità costituzionale della nuova normativa, cfr. anche G. Bonato, *Il decreto-legge n. 36 del 28 marzo 2025: la "Grande Perdita" della cittadinanza italiana*, Judicium (aprile 2025) e M. Carducci, *Profili d'incostituzionalità della nuova legge sulla cittadinanza: una fictio provvedimentale sull'identità degli oriundi*, Diritti Comparati, giugno 2025.

12. Sulla questione della retroattività delle leggi, fondamentali ancora oggi appaiono le considerazioni svolte da G. Grottanelli de' Santi, *Profili costituzionali della irretroattività delle leggi*, Milano, 1970. In tale lavoro, l'Autore osserva che «*non ogni legge non può essere retroattiva, neppure ogni legge sfavorevole, ma solo ogni legge che aggredisca diritti di rango costituzionale*». Al fine di risolvere la questione della possibile retroattività, dovrebbe dunque essere svolto un «*giudizio di valore sui diritti*» coinvolti per comprendere «*il grado di resistenza che essi offrono ove vengano messi in pericolo*».

13. Con l'ordinanza del 25 giugno 2025, pubblicata in G.U. n. 38 del 17 settembre 2025, il Tribunale di Torino ha sollevato la questione di legittimità del nuovo art. 3-*bis «limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) - della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli articoli 2, 3 e 117, comma 1, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai principi derivati dall'ordinamento internazionale e, in particolare, dall'art. 9 del Trattato sull'Unione europea, dall'art. 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dall'art. 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dell'art. 3, comma 2, del Quarto protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*».

2. La fattispecie oggetto di indagine: il c.d. «co-acquisto» della cittadinanza italiana da parte del minore convivente con il genitore che acquista la cittadinanza. I numeri

Oggetto delle riflessioni che seguono sarà un problema che non ha ricevuto ancora la necessaria attenzione.

Si tratta della nuova disciplina del cd. «co-acquisto» della cittadinanza italiana da parte del minore straniero convivente con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana.

Come si vedrà, in seguito alla riforma, centinaia di minori stranieri nati all'estero, ma residenti in Italia, rischiano di non diventare più cittadini o, nella più fortunata delle ipotesi, di vedere sospeso il loro diritto all'acquisto della cittadinanza per due anni.

Si tratta, a stare ai dati ISTAT[14], di numeri rilevanti.

I minori stranieri nati all'estero e residenti in Italia che hanno acquistato la cittadinanza sono stati, infatti, 6.666 nel 2021, 10.621 nel 2022 e 13.268 nel 2023 (ultimo anno disponibile). Alla luce di tali dati, sembra ragionevole stimare che quasi 50.000 minori nati all'estero e residenti nel nostro Paese dovrebbero avere ricevuto la cittadinanza italiana nel quinquennio precedente la riforma.

Ebbene, in assenza di correttivi alla riforma in esame, in futuro il dato relativo agli acquisti della cittadinanza da parte dei minori residenti in Italia nati all'estero rischia di crollare.

3. Il contenuto dell'art. 14 legge n. 91/1992. Cosa ha significato fino ad oggi tale disposizione per i minori stranieri residenti in Italia

Fino ad oggi, la regola prevista dall'art. 14 era semplice: nel momento in cui uno straniero diventava cittadino italiano, il figlio minore convivente acquistava la cittadinanza contestualmente al genitore.

Per la precisione, fino alla riforma, l'art. 14 della legge n. 91/1992 così disponeva: «*I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza*»[15].

Si trattava di una regola chiara, di agevole applicazione per gli ufficiali di stato civile, ma soprattutto, della modalità assolutamente prevalente di acquisto della cittadinanza italiana per i minori stranieri residenti in Italia.

In un ordinamento privo di dispositivi normativi che consentano ai minori che vivono nel nostro Paese delle speciali agevolazioni nell'acquisto della cittadinanza, quali il cd. *ius scholae* o *ius culturae*[16], l'art. 14 ha costituito per decenni il principale canale attraverso cui i minori stranieri nati all'estero ma residenti in Italia hanno potuto aspirare, in forma automatica, alla cittadinanza del Paese in cui sono cresciuti.

---

14. Si ringrazia l'Istituto nazionale di statistica per avere dato riscontro alla richiesta di fornire i dati relativi alle acquisizioni della cittadinanza italiana da parte dei minori nati all'estero e residenti in Italia. L'elaborazione è stata condotta sulla base di dati dell'Istituto nazionale di statistica e del Ministero dell'interno.

15. Per un commento «tecnico» a tale disposizione, si rinvia per tutti a S. Arena, *La cittadinanza nella nuova normativa italiana: legge 5 febbraio 1992, n. 91*, Minerbio, 1992.

16. G. Tintori, *Ius Soli the Italian Way. The Long and Winding Road to Reform the Citizenship Law*, Contemporary Italian Politics, 2018, 10 (4), pp. 434-450. Una sintesi dei principali disegni di legge in materia di *ius scholae* e *ius culturae*, giunti a uno stadio avanzato dell'*iter* parlamentare, si può leggere in https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/D25036.pdf.

Non essendo nati in Italia, a tali minori è precluso l'acquisto della cittadinanza previsto dall'art. 4, comma 2, per i minori nati in Italia che, avendo risieduto in Italia dalla nascita sino alla maggiore età, dichiarino di voler acquistare la cittadinanza tra i diciotto e i diciannove anni.

In questo contesto normativo privo di alternative, il cosiddetto "co-acquisto" rappresentava, per il minore nato all'estero, l'unica prospettiva concreta di ottenere lo *status civitatis* senza dover attendere l'esito della propria istanza di naturalizzazione proponibile solo alla maggiore età.

Una possibilità che fino ad oggi era subordinata a una sola condizione: al momento dell'acquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore doveva risultare convivente con quest'ultimo[17].

Se dalla prospettiva normativa, si passa a quella delle motivazioni psicologiche dei genitori stranieri nell'acquisto della cittadinanza, un altro dato interessante emerge.

Non era e non è infrequente che la prima ragione del genitore per naturalizzarsi fosse proprio la volontà di consentire ai figli l'acquisizione della cittadinanza italiana.

Molti adulti perfettamente integrati e in grado di vivere stabilmente in Italia da cittadini stranieri avviavano e avviano il percorso di naturalizzazione non per un interesse personale, ma con l'obiettivo preciso di consentire ai propri figli minorenni di acquistare automaticamente la cittadinanza italiana.

La letteratura interdisciplinare straniera ha, del resto, da tempo evidenziato come l'attribuzione della cittadinanza in età evolutiva incida positivamente su molteplici dimensioni: dal rendimento scolastico alla costruzione dell'identità fino all'inclusione sociale[18].

Fare ottenere la cittadinanza ai propri figli significava – e significa – allargarne l'orizzonte di libertà[19], oltre che sancire anche sul piano giuridico un'appartenenza già pienamente sentita sul piano sociale.

Proprio per questa ragione, alla domanda di naturalizzazione formulata in presenza di figli prossimi alla maggiore età, si accompagnava spesso una certa apprensione legata alle tempistiche del procedimento di concessione.

Il genitore che avesse presentato domanda quando il figlio era ormai adolescente correva il rischio che il decreto sopraggiungesse dopo il compimento dei diciotto anni, compromettendo così l'acquisizione automatica della cittadinanza da parte del minore.

---

17. Chiamata a pronunciarsi sulla questione di chi dovesse intendersi per minore "convivente", la giurisprudenza di merito ha avuto occasione di dare della nozione un'interpretazione più ampia della semplice coabitazione. Tra i precedenti, cfr., *ex multis*, Corte d'appello di Roma, sentenza 11.2.2025, pubblicata nella Rassegna Cittadinanza e apolidia di questa *Rivista* n. 2.2025.

18. Per i Paesi Bassi, cfr. M. Labussière, *Timing of citizenship acquisition and immigrants' children educational outcomes: a family fixed-effects approach*, European Sociological Review, Vol. 40, N. 4, agosto 2024, pp. 583-597. Per la Germania, K. Cygan-Rehm, *Estimating the effect of early-childhood citizenship on education using policy changes as instruments*, Applied Economics Letters, vol. 25(20), pp. 1426-1431, 2018, e, sia pure con riferimento all'acquisto immediato della cittadinanza alla nascita da parte dei minori figli di stranieri che integrino determinate condizioni: C. Gathmann e J. Garbers, *Citizenship and Integration*, IZA Discussion Paper no. 15786, Bonn, dicembre 2022.

19. Come spiegano da anni le associazioni rappresentative delle cosiddette «seconde generazioni», essere cittadino italiano per un giovane straniero cresciuto in Italia significa poter essere beneficiari di borse di studio, fare un'esperienza all'estero senza il timore di perdere il diritto al soggiorno in Italia, potere candidarsi a impieghi nella Pubblica amministrazione italiana senza limitazioni, ma soprattutto vedere coincidere l'immagine sociale e psicologica di sé con quella attribuita dall'ordinamento in cui si vive.

4. Il «co-acquisto» della cittadinanza da parte del minore: un istituto di antiche origini e di larghissima diffusione negli ordinamenti contemporanei

Né all'art. 14 poteva essere mosso, come si poteva fare per la «*giustiziabilità all'infinito dello stato di cittadinanza italiana*» da parte degli italo-discendenti, un rilievo di scostamento rispetto ai modelli prevalenti a livello comparato[20].

La maggior parte degli ordinamenti contemporanei prevede, infatti, una disciplina sostanzialmente analoga a quella delineata dall'art. 14 della legge n. 91/1992 nella sua formulazione previgente[21].

Se una differenza vi era, è che negli ordinamenti stranieri l'acquisto si verificava molto più rapidamente, perché i tempi minimi di residenza per poter presentare domanda di naturalizzazione sono quasi ovunque ridotti di metà rispetto a quanto previsto in Italia e anche il procedimento di concessione si conclude in tempi sensibilmente inferiori. Volendo quantificare la differenza, può dirsi che, mentre in Italia occorrono quanto meno dodici anni di residenza per ottenere un decreto di concessione, in altri Stati, pur destinatari di consistenti flussi migratori, genitori e figli possono acquistare la cittadinanza del Paese in cui risiedono in circa sei anni.

Questo consente a molti minori residenti in Paesi europei diversi dall'Italia di vivere buona parte della propria infanzia da cittadini, pur essendo nati all'estero.

Ma non è tutto.

Oltre ad essere diffusissimo a livello comparato, il diritto all'acquisto della cittadinanza del figlio contestualmente al padre ha una storia non meno illustre di quella della trasmissione della cittadinanza per nascita.

Basti in proposito ricordare che il Digesto dà conto del fatto che gli stranieri, quando chiedevano di poter ottenere la cittadinanza romana, potevano fare domanda «*sibi liberisque suis*» e, cioè, per sé e per i propri figli[22].

La circostanza non deve sorprendere.

---

20. È questa una delle ragioni che sono state poste alla base della riforma dell'art. 1 relativo all'acquisto della cittadinanza italiana per nascita senza limiti intergenerazionali.

21. La comparazione tra le modalità di acquisizione della cittadinanza è oggi resa particolarmente agevole grazie alla disponibilità di un preziosissimo strumento di analisi comparata: il *GLOBALCIT Citizenship Law Dataset*, realizzato dal *Global Citizenship Observatory* presso l'European University Institute (EUI). Tale banca dati raccoglie, codifica e rende comparabili le disposizioni normative sulla cittadinanza vigenti in oltre 190 Paesi, offrendo una ricognizione sistematica delle modalità di acquisizione, delle condizioni richieste per la naturalizzazione, nonché delle regole sulla perdita, rinuncia e doppia cittadinanza. Volendo prendere in considerazione solo la legislazione dei Paesi geograficamente più vicini all'Italia hanno disposizioni analoghe alla vecchia versione dell'art. 14 l'Albania, la Bielorussia, la Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, il Kossovo, la Lettonia, il Liechtenstein, il Lussemburgo, la Macedonia, la Moldavia, il Montenegro, i Paesi Bassi, la Russia, la Serbia, la Slovacchia, la Slovenia, la Svizzera e la Turchia. Finlandia, Germania, Slovenia, Paesi Bassi e Slovenia richiedono un periodo minimo di residenza pregressa nel Paese al minore che acquista la cittadinanza insieme al genitore. Per un approfondimento, cfr. M.P. Vink, L. Van Der Baaren, R. Bauböck, J. Džankić, I. Honohan, B. Manby, (2025), *GLOBALCIT Citizenship Law Dataset*, Global Citizenship Observatory, European University Institute.

22. La formula è riportata nel *Digesto* 1.6.8 (Paolo, *libro singulari de adoptivis*). Prima della legge n. 91/1992, in senso analogo disponeva l'art. 12 dell'abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555.

Si tende ad associare il principio secondo cui «*la patria dei padri è la patria dei figli*» – considerato nel diciottesimo secolo come espressione del diritto naturale[23] – ad una concezione etnica della nazione.

Come è stato però convincentemente dimostrato[24], lo *ius originis* del diritto romano e lo stesso *jus sanguinis* del codice civile italiano del 1865[25] prescindevano da considerazioni etno-nazionaliste, pur presenti in altri ordinamenti[26].

Ai nostri fini, ciò che rileva, passando dalla dimensione storica a quella tecnico-giuridica, è che il criterio della discendenza, quale meccanismo attributivo dello *status civitatis*, opera non solo a favore dell'italiano da generazioni, ma anche del figlio nato da chi sia divenuto cittadino non per nascita e del figlio che acquisti la cittadinanza insieme al genitore.

Non è, dunque, l'opzione per lo *jus sanguinis* (eventualmente temperato nel suo perpetuarsi per generazioni) il problema per i cittadini stranieri, ma l'assenza (o l'insufficienza) di modi di acquisto della cittadinanza ulteriori rispetto ad esso che permettano agli stranieri e ai loro figli di diventare cittadini e di inserirsi così nell'ambito di applicazione di tale criterio di attribuzione della cittadinanza. Come è stato condivisibilmente osservato, se gli stranieri di prima generazione possono accedere agevolmente alla cittadinanza, la distinzione tra *ius soli* e *ius sanguinis* perde gran parte della sua rilevanza: i loro figli saranno cittadini in entrambi i casi[27].

Ciò chiarito, ai nostri fini è sufficiente tornare ad osservare che il principio della patria comune del genitore e del figlio costituisce il fondamento ideale anche dell'attribuzione della cittadinanza in un momento successivo alla nascita, allorquando il genitore, nell'acquistare lo *status civitatis*, lo trasmetta – in modo automatico o su richiesta – al figlio minore già nato.

Sempre di un acquisto a titolo derivativo per discendenza si tratta; ciò che cambia è il momento in cui tale trasmissione si produce, potendo la stessa realizzarsi alternativamente nel momento in cui si costituisce lo *status* di figlio (con la nascita o l'adozione) ovvero

---

23. Il principio è richiamato quale espressione del diritto naturale da E. de Vattel, *Le Droit des Gens, ou Principes de la Loi Naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains*, Neuchâtel, 1758, vol. I, p. 217, par. 2129. La frase è attribuita a Celso.

24. Cfr. V. Marotta, *Ius sanguinis. La storia e le sue mistificazioni*, Napoli, 2023.

25. Secondo V. Marotta, *Ius sanguinis*, cit., pp. XII-XIII, erroneamente certi studiosi del Risorgimento (perfino i più autorevoli), scorgono, «*nella scelta dei legislatori del 1865 di conformarsi in prevalenza al criterio del cosiddetto ius originis, un indizio rilevante della loro inclinazione per una 'concezione etnica' e non 'volontaristica' della Nazione. Ma, in tal modo, si sorvola sullo strettissimo rapporto del nostro codice civile con il code Napoléon del 1804. […] quest'ultimo […] ruppe con il ius soli, non già per definire superflue, quanto meno nell'Europa di quel tempo, strategie politiche di stampo 'proto-razzista' o al fine esclusivo di individuare nella Nazione una mera estensione della famiglia, ma per prendere le distanze dalla tradizione del diritto feudale ancor viva, durante il XIX secolo, nella vicina Inghilterra*». Quanto all'Italia e al codice civile del 1865, «*il pensiero di Giuseppe Pisanelli, uno dei massimi artefici del processo di codificazione unitaria del diritto*» permette di comprendere che se allo *jus sanguinis* «*si conferì il ruolo di criterio prevalente nell'acquisto della cittadinanza per nascita, ciò accadde – a prescindere dall'esempio della più illustre codificazione della prima metà del XIX secolo e dall'eredità della scienza civilistica italiana del Medioevo e dell'età moderna20 – solo perché si volle uniformare il nostro ordinamento ai princìpi del coevo liberalismo, decisamente ostile a ogni vincolo di potere precostituito e, di conseguenza, a ogni obbligo di perpetuo vassallaggio*».

26. Per un interessante approfondimento della questione dal punto di vista del diritto comparato costituzionale europeo, si rinvia a A. Jakab, *European Constitutional Language*. Cambridge, 2016.

27. Cfr. nel medesimo senso le considerazioni di R. Bauböck, *Ius filiationis: a defence of citizenship by descent*, in *Bloodlines and Belonging: Time to Abandon ius sanguinis?*, EUDO Citizenship, EUI RSCAS, 2015. L'Autore osserva che lo stesso *jus soli* può produrre, in assenza di temperamenti, effetti discriminatori analoghi a quelli dello *jus sanguinis* nei confronti dei cittadini stranieri che non siano nati sul territorio nazionale, come l'esperienza dei minori che arrivano negli Stati Uniti dopo la nascita dimostra.

successivamente, in un qualsiasi momento successivo alla nascita ma prima della maggiore età.

Come subito si vedrà, però, dopo la riforma, la (nuova) patria dei padri rischia di non essere più anche la patria dei figli: viene così meno un principio millenario.

5. Il contenuto dell'art. 14 l. n. 91/1992 dopo la riforma

Con la riforma, l'art. 14 ha subito due modifiche restrittive: l'una di significato univoco e l'altra di portata estremamente problematica.

La prima modifica è contenuta nel secondo periodo dell'art. 14.

Affinché il minore acquisti la cittadinanza insieme al padre o alla madre, non è più sufficiente che lo stesso conviva con il genitore, essendo altresì necessario che il figlio sia a sua volta residente legalmente in Italia da almeno due anni, se nato all'estero[28].

Si è voluto in questo modo evitare che il minore entrato in Italia per ricongiungimento meno di due anni prima dell'acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore possa accedere a tale beneficio[29].

Pur discutibile sul piano dell'opportunità e pur determinando una non omogeneità di *status* all'interno della stessa famiglia, tale previsione non appare porsi in contrasto con i principi costituzionali. Infatti, benché introduca una restrizione non prevista nella maggior parte degli altri ordinamenti europei, la scelta normativa rientra indubbiamente tra quelle che il legislatore, facendo uso dell'amplissima discrezionalità di cui gode in materia di cittadinanza, poteva adottare.

Ben diversa è la valutazione che si ritiene debba essere data dell'ulteriore modifica introdotta dalla riforma con il rinvio operato dall'art. 3-*bis* della legge n. 91/1992 all'art. 14.

6. La questione centrale: il rinvio operato dall'art. 3-*bis* l. n. 91/1992 all'art. 14

Per comprendere dove si annidi il vero problema sorto con la riforma per i minori nati all'estero residenti in Italia, si deve tornare alle disposizioni il cui contenuto è stato sommariamente richiamato all'inizio.

Come si è visto, con la riforma viene introdotto il nuovo principio secondo cui la cittadinanza italiana non si trasmette più in automatico ai discendenti di italiani nati all'estero che non si trovino nella (rara) condizione di apolidia.

L'art. 3-*bis* dispone che, in caso di nascita all'estero, l'acquisto automatico della cittadinanza «*è considerato non essersi mai prodotto in capo alla persona nata prima o dopo la riforma*»[30].

---

28. Art. 14. «*I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita*».

29. La disposizione, come si vedrà meglio in seguito, ha anche l'effetto di escludere l'applicabilità della norma alla diversa fattispecie dei «*figli minori di coloro che acquistano la cittadinanza per matrimonio*» (non essendo figli del coniuge italiano da cui il genitore ottiene la cittadinanza), nel caso in cui la convivenza tra genitore e minore si realizzi all'estero. La disposizione poteva poi applicarsi anche a favore dei figli che convivevano all'estero dell'ex cittadino italiano che riacquistava la cittadinanza durante la minore età del figlio.

30. P. 25 della Relazione illustrativa.

La medesima disposizione introduce delle eccezioni all'operare di tale «fatto giuridico inibitore», statuendo che la trasmissione della cittadinanza si produce, a favore del nato all'estero che non abbia chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana al 27 marzo 2025, in presenza di una delle due condizioni alternative previste dall'art. 3-*bis*, lett. c) e lett. d) della legge n. 91/1992.

La prima condizione è che l'interessato abbia un genitore o un nonno che sono (o erano) «*esclusivamente*» italiani: così dispone la lett. c).

La seconda condizione, prevista alla lett. d), è che il genitore dell'interessato abbia risieduto continuativamente in Italia «*dopo l'acquisto*» della cittadinanza e «*prima della nascita*» del figlio.

Nei lavoratori preparatori, viene osservato che la disposizione in esame «*tipizza, quali espressioni di vincolo effettivo, alcune circostanze oggettive, desumibili da atti concreti che indicano un reale e solido legame giuridico con l'Italia*»[31].

Così presentato il dato normativo rilevante, può passarsi a verificare quali fattispecie concrete la nuova disposizione lasci oggi filtrare attraverso le sue strette maglie.

Se questo esame viene effettuato con riferimento alla categoria dei cd. «discendenti degli emigrati italiani»[32], la soluzione è piuttosto semplice.

L'italo-discendente nato all'estero potrà ancora ambire ad essere riconosciuto come cittadino, in primo luogo, se uno dei nonni, se non uno dei genitori, abbia o abbia avuto esclusivamente la cittadinanza italiana.

Nel caso in cui questa condizione non ricorra, l'interessato proverà a verificare se sia integrata almeno la seconda condizione che richiede che il genitore abbia vissuto in Italia dopo l'acquisto della cittadinanza per almeno due anni prima della sua nascita.

Anche tale ipotesi appare rivolgersi ad un nucleo di fattispecie concrete chiare.

Si pensi al caso del padre di minore nato all'estero che abbia ottenuto il riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis* tramite un ascendente di terza generazione.

Nel caso in cui tale padre risieda in Italia per almeno due anni prima della nascita del figlio e poi si trasferisca all'estero, la condizione prevista dalla legge potrà considerarsi integrata e il minore sarà a sua volta cittadino per nascita.

Così sommariamente passati in rassegna sia il dato normativo rilevante che le fattispecie concrete in cui le due condizioni previste dalla legge potranno essere integrate, si può ora provare a rispondere ad una domanda.

La domanda è la seguente: *che probabilità ha un minore nato all'estero che soddisfi i requisiti dell'art. 14 nella nuova più esigente versione, di integrare una delle due condizioni poste dalle lettere c) e d) dell'art. 3-bis?*

La risposta è semplice: *pressoché nulle.*

Quanto alla lettera c), che richiede al minore di avere un genitore o un nonno esclusivamente italiano, è evidente che solo i figli di italo-discendenti che ambiscano a riacquistare la cittadinanza o ad acquistarla secondo le previsioni agevolate previste dalla normativa in materia potranno integrare tale fattispecie.

Ma si tratta di ipotesi eccezionali e che certamente non sono rappresentative della normalità delle situazioni: il numero assolutamente maggioritario dei cittadini stranieri che si naturalizzano non ha alcun italiano tra i propri ascendenti.

31. P. 24 della Relazione illustrativa.

32. È questa una delle tante denominazioni date ai principali destinatari della riforma dalla Relazione illustrativa, p. 13.

Quanto alla lettera d), che considerando il fattore della "residenza in Italia" è la fattispecie più vicina all'esperienza dei cittadini stranieri che vivono in Italia, è la scansione temporale dei requisiti che rende tale disposizione inapplicabile ai minori di cui all'art. 14.

Vi si oppone la logica: la fattispecie del «co-acquisto» di cui all'art. 14 presuppone, infatti, un acquisto *contestuale* tra genitore e figlio, mentre la condizione prevista dall'art. 3-*bis* fa riferimento alla necessità di due anni di residenza del genitore «*dopo* l'acquisto». Non è evidentemente possibile avere un «acquisto contestuale posticipato».

Ma non è tutto: la legge richiede che i due anni di residenza in Italia il genitore li effettui non solo «dopo l'acquisto», ma anche «prima della nascita» del figlio.

La conclusione è inevitabile: il minore nato all'estero che ambisca all'applicazione dell'art. 14 non può, né ontologicamente né logicamente, integrare alcuna delle condizioni di cui all'art. 3-*bis*.

Se, dunque, ai minori nati all'estero di cui all'art. 14 fosse chiesto di passare attraverso la trama normativa dell'art. 3-*bis* per poter acquistare, insieme ai loro genitori, la cittadinanza italiana, pressoché nessuno riuscirebbe nell'impresa.

L'insieme che interseca l'ambito di applicazione dell'art. 3-*bis* con quello dell'art. 14 è, se non un insieme vuoto, essendoci una possibilità di integrazione per i figli di italo-discendenti, un insieme pressoché vuoto.

Queste considerazioni preliminari sono apparse necessarie per poter finalmente indicare quale sia lo snodo giuridico che, dopo l'entrata in vigore della riforma, sta impedendo a decine di minori residenti in Italia di acquistare la cittadinanza italiana: *nel delineare in modo minuzioso il proprio perimetro applicativo, l'art. 3-bis richiama anche l'art. 14.*

La Relazione accompagnatoria al disegno di legge di conversione conferma che l'intenzione del legislatore è stata quella di includere anche l'art. 14 nella sfera di operatività dell'art. 3-*bis*. Si legge, infatti, in tale testo che il perimetro di applicazione dell'art. 3-*bis* è chiarito «*dalla menzione che la disposizione deroga espressamente agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 […]*»[33].

7. Il tentativo del Ministero dell'interno di evitare la sostanziale abrogazione tacita dell'art. 14 per i minori nati all'estero e residenti in Italia

Com'era prevedibile, appena è emersa la difficoltà di conciliare l'art. 14 con l'art. 3-*bis*, gli ufficiali di stato civile dei Comuni italiani hanno investito della questione il Ministero dell'interno che è l'organo titolare della funzione di indirizzo in materia di cittadinanza.

La soluzione individuata da tale autorità merita particolare attenzione, poiché gli orientamenti dalla stessa forniti costituiscono la prassi applicativa di riferimento e sono ordinariamente seguiti dagli uffici chiamati a dare attuazione alle disposizioni di legge.

Al quesito postole l'Amministrazione ha risposto con la circolare n. 36356 del 24 luglio 2025.

In tale atto di indirizzo, il Ministero ha, in primo luogo, chiarito che tra tutte le fattispecie alternative previste dall'art. 3-*bis*, quella che viene in rilievo, quando si parli di art. 14, è quella previsto nella lettera d) che condiziona l'acquisto della cittadinanza alla residenza del genitore in Italia «*per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio*».

33. Neretto aggiunto. P. 25 della Relazione.

Per l'Amministrazione, due sono le conseguenze dell'art. 3-*bis* sulle fattispecie regolate dall'art. 14.

In primo luogo, saranno esclusi dalla possibilità di acquistare la cittadinanza italiana tutti i minori che siano nati all'estero prima che il genitore abbia risieduto per due anni continuativi in Italia.

Per questi minori, l'art. 14 è una disposizione inapplicabile, indipendentemente dal fatto che, in ipotesi, essi siano giunti in Italia insieme al loro padre o alla loro madre in tenera età e nel nostro Paese abbiano sempre vissuto.

In secondo luogo, per poter verificare che i minori nati all'estero acquistino la cittadinanza ai sensi dell'art. 14, l'ufficiale di stato civile dovrà sospendere il procedimento di acquisto a favore del minore per due anni, e ciò per integrare la condizione posta dalla lett. d) dell'art. 3-*bis* secondo cui, al fine dell'acquisto della cittadinanza, è necessario che il genitore risieda in Italia «*per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana*».

Più precisamente, l'ufficiale di stato civile aprirà il procedimento di acquisto a favore del figlio, verificherà se vi sia la condizione di convivenza e di residenza minima biennale in capo al minore e, laddove queste verifiche abbiano dato esito positivo, sospenderà il procedimento per permettere al padre di maturare i due anni di residenza ulteriori necessari per integrare la condizione prevista dalla legge.

Se questa è la soluzione individuata dall'Amministrazione, si ritiene che quest'opzione ermeneutica debba essere respinta.

Per quanto motivata dal tentativo di evitare un'abrogazione implicita dell'art. 14 per i minori nati all'estero e animata, pertanto, da condivisibili fini di tutela, l'interpretazione proposta crea una norma che si pone al di fuori del cerchio delle plausibili opzioni ermeneutiche, non essendo in alcun modo ricavabile dalla disposizione di legge.

La fattispecie viene sostanzialmente alterata, aggiungendosi una condizione sospensiva di due anni per l'acquisto della cittadinanza di cui non c'è traccia né nell'art. 3-*bis*, lett. d), né nell'art. 14 riformato.

A tale criticità se ne aggiunge un'altra. A seguire l'interpretazione del Ministero, la previsione di cui alla lettera d) dell'art. 3-*bis* cambia di significato a seconda del contesto applicativo: in caso di attribuzione della cittadinanza per nascita, la disposizione si interpreta secondo il "significato reso chiaro dalle parole" (nessuna sospensione biennale è ipotizzata), mentre nel caso di acquisto ai sensi dell'art. 14, trovano applicazione i correttivi appena indicati.

Ora, tale variabilità semantica è contraria al postulato – da cui pure è necessario partire – della ragionevolezza del legislatore e della razionalità del sistema.

Ma non è tutto.

Tale interpretazione non riesce, comunque, ad escludere l'insuperabile irragionevolezza – e irrimediabile ingiustizia – che emerge dal confronto delle fattispecie concrete.

Il minore nato all'estero che sia venuto in Italia subito dopo la nascita insieme ai genitori non potrà mai invocare l'applicazione dell'art. 14, perché, anche alla luce dell'interpretazione adeguatrice proposta dal Ministero, nessuno dei suoi genitori potrà dire di avere risieduto in Italia «per due anni» prima della nascita del figlio.

Tale esclusione evidenzia tutti i propri tratti di irrazionalità laddove si consideri che la cittadinanza italiana sarà invece acquistata, sia pure dopo che siano compiuti due ulteriori anni di residenza da parte del genitore, da parte del minore rimasto all'estero per tutta la

propria infanzia purché lo stesso abbia raggiunto il genitore già da tempo residente in Italia almeno due anni prima della naturalizzazione.

A fronte di tali rilevanti difficoltà ermeneutiche ed effetti discriminatori, il primo compito dell'interprete deve essere quello di verificare se sia possibile dare della disposizione in esame un'interpretazione alternativa rispetto a quella proposta dal Ministero.

8. È possibile dare della disposizione un'interpretazione alternativa? Una proposta e tre argomenti a sostegno

La disposizione in esame si presta ad una lettura alternativa.

L'interpretazione è la seguente: quando il legislatore ha previsto il rinvio all'art. 14 da parte dell'art. 3-*bis*, ha inteso riferirsi solo ai minori che fossero residenti all'estero.

Possono essere invocati – a sostegno di questa tesi – *a)* un dato testuale, *b)* un indizio della *voluntas auctoris*, e, infine, *c)* la sentenza della Corte costituzionale n. 142 del 2025.

Partiamo dal dato testuale.

Nel preambolo al decreto-legge, che costituisce parte integrante e indefettibile di tale fonte normativa[34], si legge che il Governo ha inteso «*introdurre limitazioni nella trasmissione automatica della cittadinanza italiana a persone nate e residenti all'estero, condizionandola a chiari indici della sussistenza di vincoli effettivi con la Repubblica*» (neretto aggiunto).

Passiamo alla volontà del legislatore.

A conferma che i destinatari della disposizione fossero solo quanti sommassero alla condizione di nascita all'estero anche quella di residenza al di fuori del nostro Paese, vi è la presa di posizione della dettagliatissima Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione.

In essa si legge che il nuovo art. 3-*bis* della legge n. 91/1992 «*concretizza il principio del legame effettivo, limitando il riconoscimento della cittadinanza per coloro che sono nati e residenti all'estero*»[35] (neretto aggiunto).

Ma vi è di più.

Appare poco plausibile che, se davvero il legislatore avesse voluto rendere per il futuro inapplicabile l'art. 14 per i minori nati all'estero residenti in Italia, non avrebbe menzionato tale significativa novità in nessun luogo dell'accuratissima Relazione accompagnatoria.

In tale documento, riferendosi ai minori nati all'estero e residenti in Italia, si fa riferimento solo alla novità introdotta dal secondo periodo dell'art. 14, rilevando che d'ora in avanti, tali minori dovranno dare la prova di avere risieduto per almeno due anni in Italia per poter acquistare la cittadinanza italiana. Ai criteri dell'art. 3-*bis*, con riferimento ai minori residenti in Italia, non viene fatto neppure un rapidissimo cenno.

---

34. Come autorevolmente osservato da L. Paladin, in *Le fonti del diritto italiano*, p. 255, ove si osserva «*il decreto legge è un atto normativo per sé stante, dotato di un proprio nomen juris, di un preambolo che richiama e motiva sinteticamente i presupposti giustificativi della necessità e dell'urgenza*». L'Autore richiama l'art. 15, comma 1, del regolamento n. 400 del 1988, che prevede che «*i provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'art. 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con denominazione di "decreto-legge" e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri*».

35. P. 24 della Relazione.

Vi è, invece, un riferimento ai minori *residenti all'estero* che, prima della riforma, grazie all'art. 14, potevano acquistare la cittadinanza contestualmente al proprio genitore, coniuge di cittadino italiano, in seguito ad acquisto della cittadinanza per matrimonio.

Nell'accompagnare il disegno di legge con la propria Relazione, il Governo postula espressamente per tali minori non residenti in Italia l'assenza di «*alcun legame con la comunità nazionale*».

Erano questi minori, dunque, le vittime da assoggettare ai criteri di cui all'art. 3-*bis*.

In sede di conversione, le strettoie del 3-*bis* sono diventate di fatto inutili per questi minori residenti all'estero: la possibilità per loro di acquistare la cittadinanza italiana insieme al genitore è stata esclusa in radice, tramite l'introduzione – da parte del Senato – del secondo periodo dell'art. 14 che richiede per il futuro la residenza in Italia quale requisito per l'applicazione della disposizione.

Se il legislatore pensava solo a questi minori nel momento in cui aveva scritto l'art. 3-*bis*, la mancata espunzione del rinvio all'art. 14 contenuto in tale disposizione costituiva un problema di difetto di coordinamento, che non aveva però alcun effetto pratico: anche se il rinvio fosse stato cancellato, i minori residenti all'estero non avrebbero comunque modificato la loro condizione, essendo per il futuro precluso per loro il co-acquisto.

Così trovata la plausibile spiegazione del rinvio dell'art. 3-*bis* all'art. 14, l'intervento normativo torna, almeno con riferimento alla specifica questione, nei binari della ragionevolezza.

Vediamo infine, quali spunti si possono trarre dalla sentenza della Corte costituzionale del 31 luglio 2025, n. 142.

Con tale decisione, com'è noto, la Consulta ha dichiarato di non poter procedere, come richiestole dai giudici remittenti, a limitare «*l'acquisizione della cittadinanza per discendenza, attraverso una sentenza manipolativa che operi scelte, fra molteplici possibili opzioni, connotate da un ampio margine di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema*»[36].

Molte sono le affermazioni di tale decisione che meriterebbero approfondimento.

Basti in questa sede limitarci a richiamare il punto di interesse nell'ambito del ragionamento che si sta svolgendo.

Il passaggio è il seguente: la Consulta, nel riferirsi alle novità introdotte dal legislatore con riferimento all'art. 14, non evoca la necessità che i minori integrino i criteri dell'art. 3-*bis*; secondo il Giudice delle leggi, «*nel caso di acquisto o ri-acquisto della cittadinanza da parte del genitore, la fattispecie acquisitiva dello status civitatis a favore del figlio minore richiede la residenza di quest'ultimo in Italia, legale e continuativa, protratta per due anni o, qualora il figlio abbia meno di due anni, a partire dalla nascita*».

La sentenza della Corte costituzionale è del 31 luglio, mentre la circolare del Ministero dell'interno sopra esaminata è di una settimana precedente.

Ben potrebbe, dunque, il Ministero dell'interno, come già fatto in numerose altre occasioni[37], invocare l'autorevole precedente per giustificare un nuovo orientamento volto ad adeguare l'azione amministrativa alle indicazioni del Giudice delle leggi.

---

36. In tal senso, il Comunicato alla sentenza n. 142 del 31 luglio 2025.

37. Cfr. ad esempio, circolare n. 43347 del 3 ottobre 2024, con cui il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ha dettato, proprio con riferimento alla cittadinanza, «*nuove linee interpretative dettate da recenti sentenze della Suprema Corte di cassazione*». In tale occasione, il Ministero ha dichiarato appunto di intendere «*adeguare prontamente l'azione amministrativa alle suddette chiare indicazioni giurisprudenziali*».

Né alla sostituzione dell'interpretazione fatta propria dal Ministero con quella qui suggerita potrebbe ostare la circostanza – obiettiva – che l'art. 3-*bis* non condiziona espressamente la sua applicabilità alla residenza all'estero del figlio.

Tra le due opzioni ermeneutiche, la lettura che si è proposta appare preferibile per un motivo dirimente: essa consente di superare i dubbi di legittimità costituzionale che ora si esamineranno.

9. I profili di illegittimità costituzionale della disposizione in assenza di un'interpretazione adeguatrice: breve rassegna

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene auspicabile – pur trattandosi di ipotesi improbabile – che il Ministero dell'interno, che già ha dimostrato notevole sensibilità per questa delicata problematica, proceda a rivedere le indicazioni interpretative date agli ufficiali di stato civile nel senso che l'art. 3-*bis* non trova applicazione ai minori nati all'estero residenti in Italia.

Si è consapevoli del carattere meramente ideale di tale prospettiva.

In assenza di un'interpretazione adeguatrice, saranno allora i genitori dei minori esclusi dall'acquisto della cittadinanza a dover mettere in discussione l'assetto vigente, sollecitando l'autorità giudiziaria non tanto a dare della disposizione un'interpretazione costituzionalmente conforme, quanto a sollevare questione incidentale di costituzionalità.

L'interpretazione conforme del singolo giudice non avrebbe, infatti, il medesimo effetto di certezza che, nella realtà della vita dell'amministrazione, riesce ad ottenere, con le proprie circolari, il Ministero dell'interno.

Pertanto, a fronte del concreto rischio che sentenze di merito che pure adottino un'interpretazione conforme non trovino applicazione al di fuori del caso concreto deciso, si ritiene preferibile che la norma venga espunta in via definitiva dall'ordinamento.

Solo in questo modo, anche i minori i cui genitori non hanno le possibilità economiche o gli strumenti culturali per agire in giudizio saranno tutelati.

Ciò premesso, una questione che metta in dubbio la legittimità costituzionale dell'art. 3-*bis* nella parte in cui richiama l'art. 14 sembra avere una ragionevole possibilità di successo.

Come, infatti, riconosciuto dalla stessa Consulta nella sentenza n. 142 del 2025, benché «*il legislatore goda di ampia discrezionalità nella disciplina dell'attribuzione della cittadinanza*» (sentenza n. 25 del 2025), «*nondimeno, le norme dettate in materia, "non si sottraggono per questo al giudizio di costituzionalità, in quanto devono pur sempre essere compiute secondo canoni di non manifesta irragionevolezza e di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite (tra le altre, sentenze n. 88 del 2023, n. 194 del 2019, n. 202 del 2013 e n. 245 del 2011)" (sentenza n. 25 del 2025 e, in senso analogo, sentenza n. 195 del 2022)*».

Ed è proprio alla luce di tali canoni che il rinvio compiuto dall'art. 3-*bis* all'art. 14 si espone alle più evidenti censure che verranno passate ora in rapida rassegna.

La *prima* censura attiene alla manifesta irragionevolezza di una disposizione che assoggetta ad un trattamento uniforme situazioni differenziate.

L'art. 3-*bis*, laddove considerato applicabile anche ai minori residenti in Italia di cui all'art. 14, assoggetta alle medesime condizioni classi di persone che presentano caratteristiche non omogenee.

È evidente, infatti, che gli stranieri che acquistano la cittadinanza per naturalizzazione e i loro figli faticheranno ad integrare condizioni di collegamento pensate per i discendenti dei cittadini italiani emigrati all'estero. Si tratta di categorie di persone con traiettorie di vita del

tutto differenti e che hanno un rapporto con ascendenti italiani e con il territorio non riconducibile ad unità.

Ma se così è, la pretesa del legislatore di assoggettare i minori che risiedono in Italia alle medesime condizioni pensate per verificare l'effettività del vincolo degli "italiani dormienti" viola l'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui disconosce l'insegnamento del Giudice delle leggi secondo cui «*ove i soggetti considerati da una certa norma, diretta a disciplinare una determinata fattispecie, diano luogo a una classe di persone dotate di caratteristiche non omogenee rispetto al fine obiettivo perseguito con il trattamento giuridico ad essi riservato, quest'ultimo sarà conforme al principio di eguaglianza soltanto nel caso che risulti ragionevolmente differenziato in relazione alle distinte caratteristiche proprie delle sottocategorie di persone che quella classe compongono [...]*»[38].

Nel caso dell'art. 3-*bis*, l'omogeneità di condizioni richieste ai cittadini stranieri che acquistano la cittadinanza per naturalizzazione rispetto a quelli cui la cittadinanza italiana viene attribuita per discendenza è evidentemente irrazionale, dal momento che la disciplina della naturalizzazione risponde ad obiettivi non assimilabili a quella relativa all'attribuzione della cittadinanza alla nascita sulla base della discendenza.

Volendo trovare dei precedenti, sembra interessante osservare come, in relazione alla disomogeneità delle categorie oggetto di disciplina uniforme, il Giudice delle leggi abbia avuto modo di recente di sancire l'illegittimità costituzionale di una disposizione che estendeva il proprio raggio applicativo anche ad una fattispecie priva di alcuna ragionevole connessione logica con le altre fattispecie disciplinate[39].

La *seconda* possibile censura riguarda la manifesta irragionevolezza di una disposizione che tratta in modo differenziato situazioni assimilabili.

Sotto questo profilo, l'irrazionalità della previsione è evidente se si considera che ai minori che giungono in Italia insieme ai genitori viene precluso l'acquisto della cittadinanza italiana, benché gli stessi mediamente passino almeno dodici anni della propria infanzia nel nostro Paese prima che il genitore acceda alla naturalizzazione.

Tali minori sono assoggettati ad un trattamento paradossalmente meno favorevole di quello riservato al minore, nato all'estero dopo due anni di residenza in Italia del genitore, che si trasferisca in Italia due anni prima dell'acquisto della cittadinanza: in questo caso, secondo l'interpretazione del Ministero, l'acquisto, sia pure sospeso per due anni, sarà possibile. Avremo così minori che, pur avendo vissuto in Italia per tutta la minore età, saranno esclusi dal beneficio di legge con trattamento irragionevolmente differenziato rispetto a quello previsto per minori che possono vantare un numero di anni di residenza sul territorio significativamente inferiore, solo sulla base di un evento quale il fatto della nascita prima o dopo il trasferimento in Italia del genitore che è un criterio di collegamento che – se operante al di fuori della trasmissione della cittadinanza alla nascita – è inidoneo a dimostrare un maggiore grado di integrazione.

Sotto un *terzo* profilo, l'irragionevolezza della norma discende dalla contraddittorietà tra la finalità dichiarata dal legislatore e l'ambito di applicazione dell'intervento di riforma.

Come si è visto, risulta dalle premesse al decreto-legge n. 36/2025 che scopo della riforma era l'introduzione di «limitazioni nella trasmissione automatica della cittadinanza italiana a persone nate e residenti all'estero, condizionandola a chiari indici della sussistenza di vincoli effettivi con la Repubblica»[40].

38. Sentenza Corte costituzionale n. 163 del 1993.
39. Sentenza Corte costituzionale n. 119 dell'11 maggio 2023 (dep. 15 giugno 2023).
40. Così, il secondo «Ritenuto» del decreto-legge n. 36/2025.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il principio di ragionevolezza è violato «*quando si accerti l'esistenza di una irrazionalità intra legem, intesa come contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata*»[41].

In questo caso, il vizio consiste in «*un conflitto logico interno alla legge stessa*»[42] per non conformità tra la regola introdotta e la «*causa*» normativa che la deve assistere[43].

In *quarto* luogo, l'art. 3 della Costituzione risulta violato anche quando, come nel caso che ci occupa, ci si trovi di fronte a disposizioni «*irrimediabilmente oscure*».

Tale deve essere qualificata, infatti, una disposizione che si presta, come dimostrato dalla circolare del Ministero dell'interno sopra richiamata, a essere interpretata in modo diverso a seconda dei suoi destinatari. Secondo la Consulta, norme di tal genere, che determinano una «*intollerabile incertezza nella loro applicazione concreta*» sono in contrasto con il principio di ragionevolezza[44].

Venendo ad un *quinto* possibile rilievo, il richiamo operato dall'art. 3-*bis* all'art. 14 appare in tensione anche con il principio di buon andamento dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione[45].

Nella lettura proposta dal Ministero, l'Amministrazione dovrebbe, infatti, avviare a favore del minore un procedimento amministrativo di acquisto automatico già al momento della naturalizzazione del genitore (in quel momento, vanno infatti accertate le condizioni di convivenza e minore età), per poi sospenderlo per due anni, salvo dare a quell'acquisto efficacia retroattiva dopo la verifica dell'avverarsi della condizione di due anni di ulteriore residenza in Italia del genitore.

Com'è evidente, un simile meccanismo introduce un elemento di inedita complicazione per le Amministrazioni chiamate ad applicare la disposizione, oltre a sollevare numerosi

41. Cfr. sul punto sentenza n. 416 del 2000, sentenza n. 6 del 2019, sentenza n. 125 del 2022 e, nella specifica materia dell'acquisto della cittadinanza, sentenza n. 195 del 23 giugno 2022.

42. Sul punto si rinvia alle fondamentali considerazioni contenute in G. Zagrebelsky – V. Marcenò, *Giustizia costituzionale*, Bologna, 2012, p. 199 secondo cui l'irrazionalità quale «*rottura dell'interna coerenza dell'ordinamento giuridico*» che riguarda il vizio del legislatore che non è stato coerente con se stesso, a prescindere da disposizioni costituzionali materiali specifiche, va distinta dall'irragionevolezza come «*[in]congruenza rispetto a valori superiori*» che riguarda il legislatore che non ha attuato correttamente disposizioni costituzionali materiali specifiche. Il richiamo è tratto da I. Massa Pinto, *La sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015 tra irragionevolezza come conflitto logico interno alla legge e irragionevolezza come eccessivo sacrificio di un principio costituzionale: ancora un caso di ipergiurisdizionalismo costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2015.

43. Cfr. sul punto sentenza Corte costituzionale n. 6 del 2019, che richiama sentenza n. 86 del 2017, sentenze n. 89 del 1996 e n. 245 del 2007.

44. Corte costituzionale, sentenza 18 aprile 2023 (dep. 5 giugno 2023) n. 110. La pronuncia è stata ampiamente commentata in dottrina, cfr. *ex multis*, A. Ruggeri, *La «radicale oscurità» delle leggi e il «riaccentramento» del giudizio di costituzionalità volto ad accertarla*, in *Rivista del Gruppo di Pisa,* 2/2024; A. G. Arabia, *La legge oscura. Come e perché è incostituzionale*, in *Osservatorio costituzionale*; M. Baroni, *Se la Corte si fa (giocoforza) legislatore. Alcune considerazioni intorno a Corte cost. n. 110/2023*, in *Federalismi.it*; A. Bonomi, *La forma è sostanza: quando una legge è irrimediabilmente oscura e come tale incostituzionale?* in *Studi*, 2024/I.

45. Con le sentenze n. 364 del 15 dicembre 2010 (dep. 22 dicembre 2010) e n. 70 dell'8 aprile 2013 (dep. 16 aprile 2013), la Consulta ha avuto modo di affermare che non è conforme all'art. 97 della Costituzione una disciplina normativa «*foriera di incertezza*», dal momento che essa può tradursi in «*cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della Pubblica amministrazione*».

interrogativi nel caso in cui, per motivi indipendenti dalla volontà degli interessati, la condizione della residenza in Italia del genitore per ulteriori due anni non possa realizzarsi[46].

In *sesto* luogo, anche l'art. 77 della Costituzione appare violato, sotto il profilo dell'assenza dei requisiti di necessità e di urgenza necessari per la decretazione legislativa d'urgenza.

Nel caso in esame, il ricorso a tale fonte del diritto è stato giustificato dal Governo con il timore che «*nelle more dell'approvazione di una riforma organica delle disposizioni in materia di cittadinanza*», vi fosse «*un eccezionale e incontrollato afflusso di domande di riconoscimento della cittadinanza, tale da impedire l'ordinata funzionalità degli uffici consolari all'estero, dei comuni e degli uffici giudiziari*»[47].

Ora, anche prescindendo dal tema che ci occupa, tale giustificazione appare estremamente debole. Com'è stato, infatti, convincentemente osservato, «*se da un lato si può in astratto comprendere che la pioggia alluvionale di richieste di riconoscimento di status che sta investendo i consolati italiani in tutto il mondo o gli uffici di stato civili dei comuni (nonché il gran numero di domande giudiziali che contemporaneamente pendono di fronte alle sezioni civili dei tribunali) possa costituire, agli occhi del governo, un "caso straordinario di necessità e urgenza" atto a giustificare il ricorso alla decretazione ex art. 77 Cost., assai più discutibile è che, mediante tale strumento, si sia deciso di intervenire non su un aspetto procedurale, bensì su un fondamentale aspetto sostanziale della legislazione in tema di acquisto della cittadinanza*»[48].

Ma se il ricorso alla decretazione legislativa di urgenza appare problematico già in relazione alle domande di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, esso diventa privo di ogni giustificazione con riferimento ai procedimenti di "co-acquisto" della cittadinanza dei minori insieme ai genitori che acquistano la cittadinanza. Per tali categorie di persone, la necessità e l'urgenza non solo non sussistono, ma neppure vengono allegate come sussistenti dal Governo.

Le considerazioni che precedono convergono nell'escludere, per la specifica disposizione censurata, quella «*esigenza di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute e urgenti necessità, che rappresenta la necessaria legittimazione del decreto-legge nel sistema costituzionale delle fonti*».[49]

Alle sei censure qui sinteticamente passate in rassegna, altre se ne potrebbero aggiungere.

I rilievi che precedono sono comunque sufficienti per giungere ad una conclusione dotata di un certo margine di certezza.

La conclusione è questa: in assenza di un intervento del Ministero o del Parlamento, l'art. 3-*bis* si troverà in evidente difficoltà quando, chiamato a difendersi davanti al Tribunale della

---

46. Si pensi al caso del decesso del genitore naturalizzatosi prima del compimento del termine di due anni dall'acquisto della cittadinanza. Si aprirebbero questioni analoghe a quelle che hanno portato il Giudice delle leggi, con l'importante sentenza n. 195 del 23 giugno 2022 (dep. 26 luglio 2022), a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge n. 91/1992 nella parte in cui non esclude, dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto alla cittadinanza del coniuge di italiano, la morte sopravvenuta del coniuge del richiedente, in pendenza della conclusione dei termini previsti per la conclusione del procedimento.

47. Terzultimo capoverso del preambolo al decreto-legge 36.

48. Cfr. E. Grosso, *Audizione presso la Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica sul disegno di legge n. 1432 (d.l. 36/2025 – disposizioni urgenti in materia di cittadinanza) e sui disegni di legge nn. 98 e conn. (disposizioni in materia di riacquisto della cittadinanza italiana)*, 9 aprile 2025.

49. Corte costituzionale, n. 146 del 2 luglio 2024 (dep. 25 luglio 2024).

Costituzione, dovrà argomentare come possa pretendere di trovare applicazione anche ai minori residenti in Italia di cui all'art. 14.

L'imbarazzo dell'art. 3-*bis* al cospetto dei principi costituzionali sarà comunque inferiore rispetto a quello che un ufficiale di stato civile ricorda di avere provato di fronte alla domanda postagli, all'indomani della riforma, da una minore arrivata in Italia insieme ai genitori nei primi mesi di vita, dopo avere compreso che solo la madre e il fratello più piccolo nato in Italia erano diventati italiani.

La domanda di disarmante semplicità era la seguente: «Perché non sono italiana?»[50].

10. Digressione su una fattispecie contigua: il minore che nasce all'estero prima che siano decorsi due anni dalla naturalizzazione del genitore. Le conseguenze della riforma

L'analisi svolta potrebbe arrestarsi qui.

Tuttavia, prima di concludere, sembra opportuno soffermarsi su una fattispecie che, pur diversa da quella fin qui considerata, presenta significativi profili di contiguità con i casi esaminati.

Facciamo l'ipotesi che la madre di cui sopra si parlava, divenuta italiana insieme al figlio più piccolo, senza poter trasmettere la cittadinanza alla figlia più grande in quanto nata all'estero, partorisca il terzo figlio occasionalmente fuori dal territorio nazionale, pur avendo mantenuto la propria residenza e il centro dei propri interessi nel nostro Paese.

Non è un caso di scuola. Si è verificato e continuerà a verificarsi. Si pensi, da un lato, all'ipotesi – tratta dalla realtà di cronaca – della madre che si rechi a trovare un familiare o un conoscente in un altro Paese europeo e venga colta dall'inizio del travaglio mentre si trova all'estero, senza che l'evento fosse previsto o prevedibile, dall'altro, al caso della nascita programmata dai genitori nel Paese di origine, nella consapevolezza che i futuri nonni difficilmente riuscirebbero a viaggiare per conoscere il nipote negli anni a venire.

Ebbene, prima della riforma, il nuovo nato sarebbe stato italiano: così sanciva – senza eccezioni legate al luogo della nascita – l'art. 1 della legge n. 91 del 1992: «*è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini*».

Ora non più: per verificare se l'acquisto possa dirsi avvenuto, dovranno passarsi in rassegna i diversi criteri previsti dalle lettere dell'art. 3-*bis*, sperando di integrarne almeno uno.

Ancora una volta, lo straniero naturalizzato potrà confidare di integrare solo la lettera d), che richiede che il genitore abbia risieduto in Italia per *ulteriori due anni dopo l'acquisto della cittadinanza italiana* per poter trasmettere tale *status* al figlio nato all'estero.

Ciò significa che i minori occasionalmente nati all'estero figli di cittadini naturalizzati saranno stranieri nel caso in cui la nascita avvenga prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto della cittadinanza italiana da parte dei genitori.

Molte sono state le madri neo-cittadine che, recatesi nel Comune di residenza per trascrivere l'atto di nascita del figlio formato, hanno scoperto che la loro cittadinanza italiana non si trasmetteva al nuovo nato.

Si tratta di conseguenze francamente irragionevoli.

50. La sincera preoccupazione manifestata da numerosi ufficiali di stato civile per gli effetti penalizzanti della riforma nei confronti dei minori nati all'estero è testimonianza preziosa di come lo svolgimento di pubbliche funzioni si accompagni molto frequentemente ad autentica attenzione alle persone sulle cui esistenze l'Amministrazione viene ad incidere con i propri provvedimenti.

All'irragionevolezza si aggiunge la discriminazione: ai genitori che siano "cittadini per nascita" (e, quindi, nella maggior parte dei casi, appartenenti all'etnia maggioritaria in Italia), la riforma dà la possibilità di registrare i propri figli nati all'estero e farli diventare in questo modo cittadini (sia pure subordinatamente al rispetto di alcuni vincoli temporali o all'integrazione di altre condizioni)[51].

Questa possibilità è preclusa ai genitori che siano diventati italiani dopo la nascita.

Ancora una volta, è assai dubbio che disposizioni che determinano simili conseguenze possano superare indenni il vaglio dell'art. 3 della Costituzione.

Anche in questo caso, si tratta, con ogni probabilità, di esiti non voluti, nel senso di non previsti dal legislatore e, forse, neppure prevedibili nel brevissimo «termine assegnato al Parlamento per decidere se e con quali emendamenti approvare la legge di conversione»[52].

Tali esiti indesiderati confermano che il vincolo temporale imposto dall'opzione per la decretazione di urgenza è particolarmente inadatto per un settore ad elevata complessità e tecnicismo come quello dei modi di acquisto della cittadinanza, dove le variabili da considerare sono numerosissime. Come ricordato dalla Corte costituzionale nella più volte richiamata sentenza n. 142 del 2025, ogni intervento in materia di modalità di acquisto della cittadinanza ha «*rilevanti implicazioni di sistema*»[53]; ne discende che anche modifiche mirate (come quelle che, nell'intenzione del Governo, dovevano portare alla soluzione del problema specifico degli "italo-discendenti" privi di un legame effettivo con il nostro Paese) possono determinare effetti collaterali di ampia portata, difficilmente tutti anticipabili nei tempi stringenti della conversione. Come osservato dal Giudice delle leggi, «i limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza e alla legge di conversione non sono funzionali solamente al rispetto degli equilibri fondamentali della forma di governo, ma valgono anche a scoraggiare un modo di legiferare caotico e disorganico che pregiudica la certezza del diritto»[54].

Il tempo è un bene prezioso anche per il legislatore[55].

Fin qui la probabile eziologia dei problemi con cui ci si sta confrontando. Tornando all'analisi del dato normativo, le conclusioni cui si è ritenuto di pervenire con riferimento al minore figlio di straniero *che si naturalizza* risultano confermate dall'esame dell'ipotesi contigua del minore figlio di straniero *che si sia già naturalizzato* e possono così riassumersi: in seguito alla riforma, la condizione dei minori stranieri nati all'estero residenti in Italia risulta significativamente peggiorata.

---

51. Dispone, infatti, il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 4: «*Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti: a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia; b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano*». È altresì previsto, ai sensi dell'art. 4, che il minore straniero figlio di «cittadino per nascita» divenga cittadino se alla maggiore età risiede da due anni in Italia e dichiara entro un anno di voler acquistare la cittadinanza italiana: ancora una volta, tale opzione non è disponibile per il figlio di chi sia divenuto cittadino dopo la nascita.

52. Cfr. punto 8, sentenza Corte costituzionale n. 146 del 2 luglio 2024 (dep. 25 luglio 2024). Non si tratterebbe che di una delle tante conferme della verità dell'adagio della tradizione giuridica anglosassone «*Legislate in haste, repente at leisure*» (legifera in fretta, pentiti con calma). V. ad esempio, J. R. Spencer, «*Legislate in Haste, Repent at Leisure*», The Cambridge Law Journal, (2010), 69 (1), pp. 19-21.

53. Punto 12.2.1. sentenza Corte costituzionale n. 142 del 31 luglio 2025.

54. Corte costituzione, 2 luglio 2024 (dep. 25 luglio 2024), n. 146, punto 8.

55. Secondo alcuni interessanti studi di filosofia del diritto in materia, al mito del legislatore che tutto sa, deve essere sostituito quello del legislatore dalla razionalità limitata da vincoli ambientali e limiti di conoscenze proprie. L.J. Wintgens, *The Rational Legislator Revisited. Bounded Rationality and Legisprudence*, in L. Wintgens, A. Oliver-Lalana, (eds) *The Rationality and Justification of Legislation.* Legisprudence Library, 2013, vol. 1. Springer, Heidelberg.

11. Rilievi conclusivi

In seguito alla recente riforma della cittadinanza, moltissimi minori stranieri residenti in Italia ma nati all'estero non diventeranno più italiani contestualmente ai genitori. La stessa sorte investirà i minori stranieri residenti in Italia nati occasionalmente all'estero prima del decorso di due anni dall'acquisto della cittadinanza da parte del genitore.

Si sono rilevate le ragioni per cui tale configurazione normativa appaia porsi al di fuori del pur amplissimo perimetro di discrezionalità di cui gode il legislatore in materia di disciplina dei modi di acquisto della cittadinanza, evidenziandosi i profili di illegittimità costituzionale delle nuove disposizioni.

Tale approdo risulta tanto più grave se si considera che le soluzioni introdotte con la riforma in relazione ai minori residenti in Italia appaiono in controtendenza rispetto a quanto avviene negli altri Paesi europei. Ne deriva che, in assenza di un intervento correttivo, l'Italia si avvia a crescere un numero ancora maggiore di minori destinati a restare stranieri rispetto a quanto accade in altri ordinamenti comparabili.

Alla luce di queste considerazioni, è auspicabile che il legislatore, dopo avere concentrato la propria attenzione su «chi non dovrebbe essere cittadino», assuma finalmente l'iniziativa di una riforma volta a delineare chi, tra gli attuali esclusi, meriti di essere riconosciuto come parte della comunità nazionale.

In questa prospettiva, il dibattito mai così intenso sul concetto di «legame effettivo» potrebbe produrre frutti anche in una direzione opposta a quella esplorata in occasione della recente riforma, conducendo ad allineare, dopo decenni di attesa, in senso inclusivo cittadinanza formale e cittadinanza sostanziale.

In *Lettera ad una Professoressa*[56], i cittadini italiani vengono invitati a «*educare i ragazzi a più ambizione. Diventare sovrani! Altro che medico o ingegnere*».

Attendiamo una legge che dia pieno significato a quest'ambizione anche per i minori stranieri che risiedono nel nostro Paese.

56. Scuola di Barbiana, *Lettera ad una professoressa*, Firenze 1967. La citazione è presa in prestito da M. Sinibaldi, *Un millimetro più in là. Intervista sulla cultura*, Roma-Bari, 2014.